



Ministero dell'Istruzione


 UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo
 Fondo europeo di sviluppo regionale

Autorizzazione	Sottosezione	Codice identificativo Progetto	CUP
Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021	13.1.2A	13.1.2A-FESRPN-EM-2021-191 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	E99J21007250006

ISTITUTO COMPRESIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U.Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 – E.Mail: reic839008@istruzione.it – pec reic839008@pec.istruzione.it

C. F 80015470356

sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT**CUP: E99J21007250006****CIG: ZB93454A04**
 Agli Atti
 Al Sito Web
 All'Albo

OGGETTO: DECRETO DI ESONERO DALLA PRESTAZIONE DI GARANZIA – ODA MEPA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO

Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU – Asse V *Priorità di investimento: 13i (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della Pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"* Obiettivo Specifico 13.1 "Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Azione 13.1.2 – "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – **avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.**

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-191 Titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"
CUP: E99J21007250006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, convertito con modificazioni dal D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO l'art. 103 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che "è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione."

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le



Ministero dell'Istruzione


 UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo
 Fondo europeo di sviluppo regionale

successive Linee Guida dell'ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

VISTA la L. 120/2020 "Decreto semplificazioni" che ha apportato deroghe sia all'art. 36 (contratti sotto soglia) che all'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del d.lgs. n. 50/2016 con riguardo alla garanzia provvisoria;

VISTO in particolar modo quanto previsto dall'art.1 comma 4 della L. 120/2020 "Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

CONSIDERATO che l'ANAC, con parere n. 140/2019 ha sottolineato che le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 (ultimo periodo) e la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del codice dei contratti pubblici, nei casi di contratti di importo inferiore ai 40.000,00 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto;

CONSIDERATO che il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) con parere n. 1075, ne ricava che la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice unicamente per:

- i contratti di importo inferiore a € 40.000,00 affidati tramite procedura di affidamento diretto;
- per gli appalti (per esclusione, rispetto al punto precedente, superiori ad € 40.000) da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTA la propria determina dirigenziale di assunzione dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n.0007713/IV5 del 06/11/2021;

RITENUTO che il Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulti pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTA la determina dirigenziale di affidamento diretto tramite ODA su MEPA alla ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO – TIPOLITOGRAFIA – Zona Artigianale Loc. Prato, 1/R – 61023 Macerata Feltria (PU) – P.IVA 02614070411 per la fornitura di materiale pubblicitario, assunta agli atti con prot n. 0008712/VI2 del 09/12/2021;

TENUTO CONTO che le forniture offerte dall'operatore di cui sopra, ammontano ad € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) IVA ESCLUSA, pari ad € 536,80 (cinquecentotrentasei/80) IVA COMPRESA;

CONSIDERATO il modico costo della fornitura e la tipologia di materiale fornito;

CONSIDERATO il protrarsi da ormai 2 anni dell'attuale situazione epidemiologica che ha causato grosse difficoltà economiche alle aziende, specialmente a quelle di piccole e medie dimensioni;

RITENUTO di non aggravare con ulteriori costi la ditta individuata, proprio in virtù del difficile periodo storico che si sta vivendo, in relazione al punto di cui sopra e in considerazione del modico prezzo della fornitura;

CONSIDERATA l'attivazione delle procedure relative alla raccolta e al controllo dei documenti previsti dalla normativa vigente in riferimento all'importo della fornitura;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di non procedere alla richiesta della garanzia provvisoria e di quella definitiva, per i seguenti motivi:

1. Importo della fornitura di modesta entità e con prezzi congrui;
2. Specificità della fornitura che richiede precisione e qualificazione;
3. Verifica regolarità contributiva (DURC), autodichiarazione presentata dal fornitore in riferimento a quanto previsto dagli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016, casellario delle imprese ANAC;
4. Comprovata solidità della ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO srl, operante da anni nel settore di pertinenza e da tempo produttore e fornitore di materiale pubblicitario relativo ai PON, per la quale si è presa visione del fatturato annuo degli ultimi anni;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo online del sito web istituzionale e nell'apposita sezione dedicata ai PON, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppina Gentili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Gentili